DECISIONE N. 3446/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1982

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1983 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

vista la decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA [2] della Commissione del 19 dicembre 1980,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA [3];

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 268 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1983; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1982, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1983, cioè 128 milioni di ECU;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 4,14 milioni di ECU;

preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 14 dicembre 1982,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1983 è fissata sulla misura dello 0,31 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3758/81/CECA [4], è sostituito dalla presente disposizione:

« Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1983:

(in ECU)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	46,61
Carbon fossile di tutte le categorie	70,68
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	162,00
Acciaio in lingotti	234,60
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	391,00 »

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3758/81/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

[1] GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.
[2] GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27.
[3] GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.
[4] GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 26.

(in ECU)

Prodotti	Base imponibile gennaio 1983 e mesi seguenti Riscossione marzo 1983 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1)	0,14449
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,21911
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,36416
Acciaio in lingotti	0,63633
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,29430

(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA ».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1983.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Vicepresidente

ALLEGATO

PROGETTO DI BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1983

(in milioni di ECU)

Fabbisogno	Previsioni		Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)			**Risorse dell'esercizio**	
1. Spese amministrative	5		1. Risorse correnti	
2. Spese sociali	150		1.1. gettito del prelievo allo 0,31 %	128
2.1. aiuto per il riadattamento (art. 56)		100	1.2. interessi su investimenti e su prestiti concessi su fondi propri	80
2.2. misure sociali attinenti alla ristrutturazione siderurgica		50	1.3. Ammende e indennità di mora	5
3. Aiuti per la ricerca (art. 55)	54		1.4. Varie	p.m.
3.1. acciaio		23		
3.2. carbone		19,5	2. Cancellazione di impegni che presumibilmente non verranno realizzati	5
3.3. sociale		11,5		
4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi (1)	53		3. Rivalutazione attivo/passivo	p.m.
4.1. investimenti (art. 54)				
4.2. riconversione (art. 56)			4. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1982	p.m.
5. Aiuti per i carboni da coke e coke siderurgico (art. 95)	6		5. Entrate straordinarie	50
	268			268
Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri			**Origine dei fondi propri**	
6. Alloggi sociali	15		6. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA	15

(1) Nel caso che le risorse realizzate superino il fabbisogno, l'eccedenza sarà destinata agli abbuoni di interessi.